

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 31 ottobre 2024, n. 264

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- **un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "Brindisi Sud Fotovoltaico" di potenza nominale pari a 6,199 MWe, sito nel territorio comunale di Brindisi (BR) all'interno della Centrale Termoelettrica ENEL Federico II, località "Cerano - Tuturano";**
- **una cabina di consegna MT collegata in antenna da cabina primaria CP MT/AT "Brindisi San Paolo";**
- **un cavo in alluminio con sezione 3x185 mmq posato in cavidotto interrato della lunghezza complessiva di circa 10,3 km per la connessione in antenna della cabina di consegna alla cabina primaria CP MT/AT "San Paolo CP" di e-distribuzione e per la richiusura tra la cabina di consegna e la linea MT "Castagna";**
- **due cabine di sezionamento.**

Proponente: Enel Produzione S.p.A.(P. IVA: 05617841001) Via Regina Margherita, 12500198 Roma RM

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;

- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- D.M. (MASE) 21 giugno 2024 “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” (GU Serie Generale n.153 del 02-07-2024).

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- Con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D Lgs 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui " nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso".
 - è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- Con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997, "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia", la Giunta ha inteso fornire indirizzi agli uffici regionali in relazione alla strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili.

RILEVATO CHE

- La **Enel Produzione S.p.A.** (di seguito "Società", "istante" o "proponente"), con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma (RM), con nota del 27/07/2020 in atti al protocollo n. 20301 del 30/07/2020, aveva presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico indicato in oggetto, e ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica pari a 6,199 MW, sito nel Comune di Brindisi (BR) all'interno della Centrale Termoelettrica ENEL Federico II, località "Cerano - Tutturano"; così

- come notificato dalla Provincia di Brindisi, in qualità di Autorità procedente, con nota prot.n. 0021575 del 13.08.2020, acquisita al prot. n. 5858 del 14.08.2020;
- questo ufficio regionale, con nota prot.n. 6476 del 18/09/2020 riscontrava la nota prot.n. 0021575 del 13/08/2020 con la quale la Provincia di Brindisi ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, chiedeva agli Enti in indirizzo di esprimere il proprio parere motivato entro e non oltre 45 giorni, precisando che *“non sussiste alcuna competenza della Sezione nel suddetto procedimento. Inoltre si sottolineava, che qualora il progetto non fosse stato assoggettato a VIA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica (AU), il proponente avrebbe dovuto presentare istanza di AU attraverso il portale dedicato www.sistema.puglia.it. Se, il progetto, al contrario, fosse stato assoggettato a VIA, con l'introduzione dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i la VIA non sarebbe in alcun modo resa al di fuori del PAUR e lo stesso provvedimento di AU avrebbe dovuto necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch'esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall'art. 27-bis del citato decreto”*;
 - la Società, con comunicazione del 24/09/2020 (acquisita al prot. n. 6603 del 25/09/2020), trasmetteva alla Scrivente formale istanza telematica, sul sito www.sistema.puglia.it, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaica della potenza prevista pari a 6,199 MWe, da realizzarsi nel Comune di Brindisi all'interno della Centrale Termoelettrica ENEL Federico II, nonché delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel Comune di Brindisi (BR), acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. 0QDFWT4**;
 - la Provincia di Brindisi, con nota prot. n.028917 del 28/10/2020 (acquisita al prot. n. 07692 del 29/10/2020), notificava la Determinazione Dirigenziale n.108 del 28/10/2020, con la quale disponeva di non assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale il progetto relativo all'impianto fotovoltaico in oggetto, in conformità con le previsioni normative vigenti.
 - questo ufficio regionale, con nota prot. n. 8486 del 27/11/2020, al fine di dare impulso al procedimento, effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell'istanza sul portale telematico www.sistema.puglia.it entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della stessa.
 - la Società con nota prot. n. 18547 del 10/12/2020 (acquisita al prot. n. 08914 dell'11/12/2020), chiedeva al Comune di Brindisi-Ufficio Urbanistica e Assetto del Territorio di *“voler indicare, se le aree interessate dal progetto, comprensive delle opere di connessione, individuate catastalmente dalle particelle come da tabella che segue, siano state percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni”*;
 - la Società, con nota prot. n. 18746 del 14/12/2020 (acquisita al prot.n. 8987 del 15/12/2020), richiedeva alla scrivente Sezione una proroga di 60 gg dal termine ultimo indicato nella nota n.8686 del 27/11/2020, *“al fine di consentire alla Scrivente Società di redigere e trasmettere la documentazione integrativa necessaria alla correzione delle anomalie formali riscontrate da Codesto Spett.le Servizio nella nota di improcedibilità... Enel Produzione dovrà tener conto delle tempistiche legate alla validazione da parte E-distribuzione del progetto di connessione (integrato con il progetto di dettaglio per interferenze con impianti con pericolo di incendio o esplosione) e delle tempistiche necessarie all'acquisizione da istituto bancario della Lettera di Asseverazione del Piano Economico Finanziario in base al nuovo importo del progetto”*;
 - la scrivente Sezione, con nota prot. n. 09141 del 18/12/2020, in accoglimento di quanto richiesto dalla Società proponente, concedeva la proroga richiesta, di 60 gg dal termine ultimo indicato nella nota n. 8486 del 27/11/2020, per completare la documentazione ai fini della procedibilità comunicando che, decorso tale termine, si sarebbe proceduto alla dichiarazione di decadenza dell'istanza;
 - la Società, con nota prot. n. 1071 del 22/01/2021 (acquisita al prot.n. 00711 del 22/01/2021), trasmetteva al Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione UNMIG di Napoli, la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, richiedendo il nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
 - la Società, con nota prot. n. 1481 del 28/01/2021 (acquisita al prot.n.00982 del 29/01/2021), trasmetteva

- all'ENAC la dichiarazione di esclusione dall'istruttoria ENAC, rilasciata dal progettista;
- la Società, con nota del 25/02/2021, acquisita al prot. n. 2030 del 26/02/2021, provvedeva al deposito della documentazione richiesta con la summenzionata nota prot. n. 8486 del 27/11/2020;
 - la Società, con nota prot. n. 8462 del 03/06/2021 (acquisita al prot. n. 05981 del 03/06/2021), inviava a questa Sezione la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo e di convocazione della conseguente conferenza di servizi;
 - la Società, con nota prot. n. 10857 del 12/07/2021 (acquisita al prot. n. 7628 del 13/07/2021), comunicava a questa Sezione l'avvenuta integrazione documentale volontaria sul portale telematico istituzionale di "Sistema Puglia";
 - la Sezione Transizione Energetica, allora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 7679 del 15/07/2021 avviava il procedimento e convocava per il giorno 30/07/2021 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto, chiedendo alla Società istante di provvedere al deposito della documentazione richiesta con la stessa nota, 10 giorni prima della data prevista della riunione della Conferenza di Servizi;
 - la Società, con nota prot. n. 011347 del 20/07/2021 (acquisita al prot. n.07893 del 20/07/2021), trasmetteva la documentazione richiesta dalla scrivente Sezione con la nota n.7679 del 15/07/2021;
 - la Società con nota prot. n. 011476 del 22/07/2021 (acquisita al prot. n. 08013 del 23/07/2021), in vista della Conferenza di Servizi, trasmetteva la delega del partecipante alla Conferenza di servizi;
 - la Società, con nota prot. n. 011895 del 30/07/2021 (acquisita al prot.n. 8353 di pari data), depositava le integrazioni richieste dall'Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia con la nota prot.11447 del 23/07/2021;
 - la Società, con nota prot. n. 0013083 del 30/08/2021 (acquisita al prot.n. 09106 del 30/08/2021), trasmetteva al MISE l'attestazione di conformità redatta ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, del D. Lgs n. 59/2003 e della dichiarazione in merito alla fase realizzativa degli elettrodotti;
 - la Società, con nota prot. n. 0013179 del 31/08/2021 (acquisita al prot.n. 9147 del 1/09/2021), trasmetteva la documentazione integrativa di cui alla nota prot.n. 6720 del 27/07/2021 della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica;
 - questo ufficio regionale, con nota prot.n.9212 del 9/09/2021 trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 30/07/2021, durante la quale veniva chiesto alla Provincia di Brindisi e ad Arpa Puglia, competenti in materia ambientale, di integrare le valutazioni rese con specifico riferimento alle procedure di cui agli artt. nn.242 e 252 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i, atteso che l'intervento ricadeva nella perimetrazione dell'area SIN di Brindisi e che era stato rilevato il superamento delle CSC ad esito del piano di caratterizzazione attuato e, alla società proponente, di presentare le integrazioni documentali richieste dagli enti intervenuti al fine della convocazione della successiva Conferenza di Servizi. Il suddetto verbale veniva trasmesso, per competenza, anche al Ministero della Transizione Ecologica alla luce di quanto emerso nel corso della Conferenza di Servizi.
 - La Società con nota prot. n. 015898 del 18/10/2021 (acquisita al prot.n. 10859 del 19/10/2021), alla luce del parere trasmesso dal Comune di Brindisi in data 22 luglio 2021, dichiarava che *"così come richiesto dalla Regione, al fine di ottimizzare l'inserimento nel territorio del Progetto, la scrivente Società si dichiara disposta ad implementare - anche con il coinvolgimento di società del Gruppo Enel - a valle dell'approvazione del Progetto ed in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, l'intervento a carattere compensativo di contribuire alla forestazione di alcune aree o parti di aree site nel Comune di Brindisi e di proprietà del Comune stesso nell'ambito del programma della Grande Foresta Orientale, di cui al Documento Programmatico Preliminare di prossima adozione nell'ambito del Patto Città Campagna, in attuazione del Piano Paesistico Territoriale Regionale della Puglia, per un valore massimo comprensivo di progettazione di euro 130.000 (IVA esclusa)";*
 - la Società con nota prot. n. 15899 del 18/10/2021 (acquisita al prot.n. 10858 del 19/10/2021), inviava la documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 50685 del 15/07/2021 trasmessa dell'ARPA Puglia DAP di Brindisi;
 - questa Sezione, con nota prot. n. 011917 del 15/11/2021, convocava per il giorno 13/12/2021 una

- nuova riunione della Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, al fine di acquisire dagli Enti in indirizzo, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- la Società con nota prot. n. 18354 del 29/11/202 (acquisita al prot.n. 012617 del 30/11/2021), trasmetteva la delega del partecipante alla Conferenza;
 - la Società con nota prot. n. 19091 del 10/12/2021 (acquisita al prot.n. 12929 del 10/12/2021), trasmetteva alla Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, il riscontro alla nota prot. n. 0079014 del 3/12/2021;
 - la scrivente Sezione, con nota prot.n.0001 del 4/01/2022, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 13/12/2021, durante la quale, la società proponente era stata invitata a promuovere un'interlocuzione con Arpa Puglia al fine di superare le criticità residuali evidenziate nel parere emesso in data 7/12/2021 e a presentare l'istanza al Ministero della Transizione Ecologica ai sensi del Titolo V del Codice "Bonifica di siti contaminati", al fine di ricevere, da parte della stessa Autorità competente, un riscontro almeno nei termini previsti al comma 2 dell'art. 242-ter del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Nella stessa seduta, tenuto conto della richiesta formulata dalla Società, di aggiornamento della Conferenza di Servizi al 24 gennaio 2022, si convocava la riunione della Conferenza di Servizi al 24 gennaio 2022, dandone comunicazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
 - la Società, con nota prot. n. 1065 del 20.01.2022 (acquisita al prot.n.508 del 21.01.2022), chiedeva *"di posticipare la data della terza CdS in un giorno della settimana 21/02/2022 – 25/02/2022, al fine di consentire alla scrivente società di produrre la documentazione integrativa di cui in Premessa; tali integrazioni, difatti, comprenderanno l'elaborazione di una progettazione di dettaglio, che richiederà le necessarie tempistiche tecniche volte a garantire un elevato livello di dettaglio"*.
 - La scrivente Sezione, con nota prot.n.549 del 22/01/2022, prendendo atto della richiesta avanzata dalla società Enel Produzione Spa acquisita in 22/01/2022, accettava di posticipare la data della terza Conferenza di Servizi, al fine di consentire alla stessa di produrre la documentazione integrativa richiesta nella seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13/12/2021, aggiornandola alla data del 1 marzo 2022;
 - la Società, con nota prot. n. 1923 del 4/02/2022 (acquisita al prot.n.1023 di pari data), trasmetteva ad Arpa Puglia le integrazioni documentali richieste dalla stessa Agenzia;
 - la Società, con note prot. n. 02016 e 02017 del 7/02/2022, acquisite al prot.n. 1081 e n.1082 del 8/02/2022, inviava al Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia la documentazione integrativa di cui alla comunicazione prot. AOO_064/PROT-03/08/2021 – 0011938;
 - la Società con nota prot. n. 02642 del 16/02/2022, acquisita al prot.n. 001371 del 17/02/2022, trasmetteva la delega del partecipante alla Conferenza del giorno 1/03/2021;
 - la Società con nota prot. n. 02906 del 22/02/2022 (acquisita al prot.n.1544 del 23/02/2022), trasmetteva al Ministero per la Transizione Ecologica l'istanza per avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
 - la scrivente Sezione con nota del 8/03/2022 prot.n.2010, trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 1/03/2022, durante la quale si esortava la società a presentare le integrazioni documentali richieste dagli enti intervenuti nella Conferenza di Servizi, al fine di acquisire il relativo parere di competenza. Inoltre si precisava che, atteso che la società Enel Distribuzione SpA con nota pec del 22/02/2022 (acquisita al prot.n.1544 del 23/02/2022), aveva trasmesso al Ministero per la Transizione Ecologica l'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, tale documentazione, non depositata fino a quel momento sul portale Sistema Puglia, veniva allegata al verbale a disposizione degli enti intervenuti in Conferenza di Servizi, con particolare riguardo a quelli con competenze ambientali (Provincia di Brindisi, Arpa Puglia e Comune di Brindisi). Con la stessa nota, tenuto conto della richiesta formulata dalla Società di *"differimento della definizione del procedimento al 23° giorno dalla data di indizione della terza Conferenza di Servizi nell'ambito di una seduta asincrona"*, si convocava, pertanto, la seduta della conferenza di Servizi, in forma semplificata e asincrona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 2 della legge 7 agosto 1990,

- n. 241 e ss.mm.ii, al 28 marzo 2022, per l'acquisizione dei pareri/determinazioni delle Amministrazioni e degli Enti interessati al rilascio del provvedimento di AU;
- la Società con nota prot. n. 04026 del 14/03/2022 (acquisita al prot.n.2228 del 15/03/2022) trasmetteva alla Soprintendenza la documentazione richiesta con la nota prot. MIC/MIC_SABAP-BR-LE/01_03_2022 – 0003702-P;
 - la scrivente Sezione, con nota prot.n.3145 dell'11/04/2022 trasmetteva il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 28/03/2022 in modalità asincrona, durante la quale il Presidente riteneva di poter concludere favorevolmente i lavori della suddetta conferenza a meno del provvedimento di autorizzazione paesaggistica che, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 del PPTR, sarebbe stato rilasciato dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente;
 - la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota acquisita al prot.n.3459 del 26/04/2022, notificava la Determinazione Dirigenziale n.65 del 5/04/2022 con la quale veniva rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR, in accordo con il parere espresso dalla competente Soprintendenza con nota n.5333 del 5.03.2022, *"per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "Brindisi Sud Fotovoltaico" di potenza nominale pari a 6,199 MW, sito nel territorio comunale di Brindisi all'interno della Centrale Termoelettrica Enel Federico II, località "Cerano-Tuturano" ed opere ed infrastrutture connesse, fg 71 p.lla 153", in quanto il progetto non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del P.P.T.R"*.
 - il titolare di una ditta catastale interessata, con nota pec del 29/04/2022 (acquisita al prot.n. 003668 del 4/05/2022), comunicava che *"In riferimento alla pratica in oggetto, con la presente Vi comunichiamo la nostra volontà di non accettare la somma da Voi offerta a titolo di indennità di espropriazione per i terreni di nostra proprietà. Richiediamo di essere contattati al numeroper concordare un nuovo valore dei terreni"*.
 - la Società con note prot. n. 8215-8216 e 8220 del 26/05/2022, acquisite rispettivamente al prot.n. 04570-04572 e 04571 del 26/05/2022, inviava al Servizio Autorità Idraulica della Regione Puglia la documentazione integrativa di cui alla comunicazione prot. AOO_064/PROT-03/08/2021 – 0011938;
 - La scrivente Sezione con nota del 21/06/2022 prot.n. 05430, trasmetteva alla Società le proprie osservazioni legate ad alcuni temi espropriativi, coinvolgendo anche il Servizio Gestione Opere Pubbliche, cui competerà il procedimento espropriativo a valle del perfezionamento del provvedimento autorizzativo;
 - la Società con nota prot. n. 11275 del 07/07/2022, acquisita al prot.n. 006339 dell'8/07/2022, in riscontro alla nota prot.n. 5430 del 21/06/2022, richiedeva a Codesto Spett.le Servizio di proseguire nell'esecuzione della procedura ablativa a norma del d.P.R. n. 327/01.
 - la Società con nota prot. n. 0335 del 03/10/2022, acquisita al prot.n. 9868 del 03/10/2022, richiedeva *"la conferma della persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG sopra indicata secondo quanto previsto dall'art. 33.6 dell'allegato A della deliberazione n.99/08 (cd. TICA), come modificato dalla deliberazione n. 328/2012 e s.m.i."*
 - la proponente con comunicazione acquisita agli atti con il numero 13756 del 8/12/2022, inviava la comunicazione relativa alla documentazione di cui agli art.83 e 85 del d.lgs. 159 del 2011 da produrre per il rilascio del titolo autorizzativo, precisando che *"non avrebbe inviato la documentazione richiesta dalla procedura, in quanto la stessa "va considerata come società «comunque controllata dallo Stato» e quindi esclusa, per effetto dell'art. 83 del d.lgs. n. 159 del 2011"*

Sul punto si rileva che l'Avvocatura Regionale, in riscontro al parere legale richiesto dalla Scrivente con nota n.0043666/2024, precisava, con nota n.0080881/2024 che *"Contrasterebbe con il dato testuale della norma, ancor prima che con la ratio ispiratrice del Codice e con l'orientamento ermeneutico, l'estensione fattispecie di esclusione alle ipotesi non espressamente contemplate dall'art. 83, comma 3. Né, peraltro, la partecipazione*

statale nella società capogruppo consentirebbe di esonerare tutte le società, controllate dalla capogruppo e ad essa collegate "a cascata", dal produrre la documentazione antimafia per effetto del disposto contenuto nel comma 3, lett. a) dell'art. 83, che si riferisce a specifiche fattispecie tipizzate dal legislatore".

- la Società con nota prot. n. 012827 del 28/07/2023, acquisita al prot.n. 011745 del 28/07/2023, comunicava che "Oggetto: progetto Brindisi Sud prot. 0QDFWT4 – fornitura di energia elettrica rinnovabile al progetto per la produzione di idrogeno verde Brindisi Green Hydrogen, aggiudicatario di fondi PNRR Hydrogen Valleys con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' 29 marzo 2023, n. 233 della Regione Puglia;

Si trasmette la presente al fine di rappresentare quanto segue. La Scrivente Enel Produzione S.p.A. (di seguito anche la "Società") è una società attiva nel settore della produzione di energia, anche da fonte rinnovabile, delle rinnovabili è stata costituita nel 1998 La Società ha come obiettivo l'esercizio, direttamente e/o indirettamente tramite l'acquisto di partecipazioni, in Italia e/o all'estero, delle seguenti attività: produzione di energia elettrica, scouting tecnologico, ricerca, sviluppo, sperimentazione e dimostrazione di tecnologie e processi nel settore dell'energia elettrica, studio, progettazione, realizzazione, installazione, avviamento, rinnovamento ambientale, manutenzione, controllo e ristrutturazione di opere di ingegneria. Enel Produzione S.p.A. è una società del Gruppo Enel afferente alla Linea di Business EGP & Thermal Generation e intende sviluppare il progetto Brindisi Sud (di seguito anche il "Progetto FER") di cui in oggetto. Il Progetto FER è stato individuato come idoneo alla fornitura di energia elettrica rinnovabile ad un progetto, sviluppato dalla medesima società, che prevede l'installazione di un elettrolizzatore su aree site a Brindisi alimentato da impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la produzione di idrogeno destinato ad essere utilizzato presso i siti di propri partner commerciali (il "Progetto"). Il Progetto è stato selezionato nell'ambito PNRR Hydrogen Valleys e verrà dunque finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR), secondo termini e condizioni ivi previste. Ciò detto, con la presente si informa che, al verificarsi di talune condizioni, il Progetto FER sarà connesso, fisicamente, al Progetto per fornirgli l'energia elettrica rinnovabile di cui necessita. Si rappresenta, altresì, che, per quanto a conoscenza della scrivente, il Progetto sarà alimentato oltre che dal Progetto FER potenzialmente anche da altri progetti per impianti di energie rinnovabili;"

- la Società con nota prot. n. 16430 del 02/10/2023, acquisita al prot.n. 013342 del 2/10/2023, richiedeva la migrazione delle pratiche, relative a progetti FER, intestate alla Società stessa "Id: 63807009

Oggetto: Richiesta migrazione delle pratiche, relative a progetti FER, intestate alla società Enel Produzione In seguito al riassetto societario interno della società Enel produzione S.p.A., avremmo la necessità di migrare, su utenza registrata e accreditata a nome di Cioffi Giuseppe, tutte le pratiche intestate alla summenzionata società. L'utenza precedentemente era associata a Giampiero Rolando (omissis).

La società, ad oggi, ha necessità di accedere urgentemente al sistema informatico Puglia, per espletare alcune attività attinenti ai progetti FER in iter autorizzativo. Pertanto, si chiede di migrare tutte le pratiche intestate alla sottoindicata società sull'utenza accreditata con la mail cioffi1984@gmail.com. (codice accreditamento: ACCR_CE1SP38)

Si allega:

- *Elenco delle pratiche di Autorizzazione Unica;*
- *Delega al dott. Giuseppe Cioffi*
- *Procura E-distribuzione".*

- la Società con nota pec del 14/11/2023 (acquisita al prot.n. 14718 del 14/11/2023), sollecitava l'assistenza del portale sistema puglia, alla migrazione documentale richiesta con nota prot.n. 013342 del 2/10/2023;
- la proponente, con nota del 1/12/2023, acquisita al prot.n.15341 del 1/12/2023 comunicando che:
- *In data 13/05/2023 e-distribuzione con codice rintracciabilità 247471257, rilascia alla scrivente la nuova STMG, la quale prevede la medesima soluzione di connessione con collegamento alla cabina*

primaria CP MT/AT "San Paolo CP". Tale soluzione, riportante, lo stesso numero di rintracciabilità, lo stesso punto di connessione e lo stesso tragitto di cavidotto interrato in MT presente nella precedente soluzione di connessione, prevede l'introduzione di due fattori. Uno riguardante l'allaccio alla cabina primaria che avverrà su un futuro trasformatore collocato all'interno della stessa cabina primaria, portato in autorizzazione e benestariamento dalla stessa e-distribuzione, il secondo fattore riguardante l'introduzione lungo il cavidotto interrato di una seconda cabina di sezionamento, così come previsto dalla norma del codice CEI 016;

- In data 25/05/2023 è stata accettato l'aggiornamento della STMG;
- In data 26/05/2023 si è stata fatta richiesta, al gestore di rete, il benestare tecnico delle opere;
- In data 06/07/2023, la scrivente ha ricevuto la Validazione tecnica del Progetto, relativamente alla soluzione di connessione con codice di rintracciabilità 247471257
- A seguito dell'aggiornamento della nuova soluzione di connessione, il progetto fotovoltaico sottoposto agli enti in sede di CdS, conclusasi positivamente il 10/10/2022, non consta di alcuna modifica progettuale d'impianto e non introduce nuovi fattori che potrebbero determinare ulteriori impatti ambientali rispetto a quelli già valutati in fase di iter autorizzativo.

richiedeva "la riapertura della Conferenza dei servizi, al fine di condividere con tutti gli enti coinvolti nel procedimento, e far approvare, le modifiche introdotte dall'aggiornamento della nuova soluzione di connessione, consistenti nella sola realizzazione di una seconda cabina di sezionamento, prevista lungo il medesimo tracciato di cavidotto interrato precedentemente valutato positivamente. A tal proposito, la scrivente ha provveduto, a caricare sul portale della Regione Puglia il progetto aggiornato".

- la proponente, con nota del 1/12/2023, acquisita al prot.n.15342 del 1/12/2023 comunicando che:
- In data 13/05/2023 e-distribuzione con codice rintracciabilità 247471257, rilascia alla scrivente la nuova STMG, la quale prevede la medesima soluzione di connessione con collegamento alla cabina primaria CP MT/AT "San Paolo CP". Tale soluzione, riportante, lo stesso numero di rintracciabilità, lo stesso punto di connessione e lo stesso tragitto di cavidotto interrato in MT presente nella precedente soluzione di connessione, prevede l'introduzione di due fattori. Uno riguardante l'allaccio alla cabina primaria che avverrà su un futuro trasformatore collocato all'interno della stessa cabina primaria, portato in autorizzazione e benestariamento dalla stessa e-distribuzione, il secondo fattore riguardante l'introduzione lungo il cavidotto interrato di una seconda cabina di sezionamento, così come previsto dalla norma del codice CEI 016;
- In data 25/05/2023 è stata **accettato l'aggiornamento della STMG**;
- In data 26/05/2023 si è stata fatta richiesta, al gestore di rete, il **benestare tecnico delle opere**;
- In data 06/07/2023, la scrivente ha ricevuto la **Validazione tecnica del Progetto**, relativamente alla soluzione di connessione con codice di rintracciabilità **247471257**
- A seguito dell'aggiornamento della nuova soluzione di connessione, il progetto fotovoltaico sottoposto agli enti in sede di CdS, conclusasi positivamente il 10/10/2022, non consta di alcuna modifica progettuale d'impianto e non introduce nuovi fattori che potrebbero determinare ulteriori impatti ambientali rispetto a quelli già valutati in fase di iter autorizzativo.

chiedeva alla Provincia di Brindisi "se le modifiche sopra prospettate e di cui all'allegata documentazione possano considerarsi non sostanziali in relazione al provvedimento Dirigenziale n. 10 rilasciato il 28/10/2020 che, pertanto, continua ad avere efficacia anche rispetto al progetto così come risultante dalle modifiche sopra prospettate, riguardanti l'aggiornamento della nuova soluzione di connessione e consistenti nella sola realizzazione di una seconda cabina di sezionamento, prevista lungo il medesimo tracciato di cavidotto interrato precedentemente valutato positivamente".

- la Provincia di Brindisi, con nota prot.n. 0040551 del 07/12/2023, comunicava che "considerato il carattere non sostanziale delle modifiche apportate al progetto in parola e il non aggravio degli impatti

sulle diverse matrici ambientali, ritiene che il Provvedimento Dirigenziale n. 10 del 28/10/2020 continua ad avere efficacia anche rispetto alle modifiche prospettate”.

- lo scrivente Servizio, con nota prot.n.0071872 dell’08/02/2024, comunicava quindi la riapertura della conferenza di Servizi per l’aggiornamento della soluzione di connessione e contestualmente convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 04/03/2024, in modalità videoconferenza, relativa alla procedura di cui all’oggetto invitando le Amministrazioni ed Enti in indirizzo ad esprimere le decisioni di competenza;
- la Società con nota prot. n. 6085 del 12/04/2024 (acquisita al prot.n. 0183492 del 15/04/2024), richiedeva che venisse re-inviato il Verbale della Conferenza dei Servizi del 04/03/2024.
- la proponente, con nota prot. n. ENEL-PRO-08/08/2024-0013211 acquisita al prot.n. 0404933 dell’08/08/2024, riscontrava la nota di questa Sezione prot.n. 0355546 del 12/07/2024, comunicando che *“all’interno del piano particellare di esproprio del progetto di cui in oggetto, non risultano ulteriori immobili di proprietà della stessa. Pertanto, si richiede a codesta spettabile Sezione di procedere con la chiusura del relativo procedimento autorizzativo”*.
- La scrivente Sezione, con nota prot.n. 0218784 del 07/05/2024, trasmetteva il Verbale della Conferenza di Servizi del 4/03/2024 che si concludeva come di seguito *“Sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, come sopra riportate, si chiudono i lavori della stessa rilevando il segno prevalentemente favorevole e rinviando la comunicazione di conclusione del procedimento in oggetto, successivamente al decorrere del termine previsto dell’avvio della procedura di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, per il quale sub- procedimento si renderà necessario un coinvolgimento dell’articolazione regionale competente per materia.”*
- Questa Sezione con nota prot.n. 044546 del 16/09/2024 comunicava **la conclusione dell’attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003**, all’esito del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
- Con nota acquisita al prot.n.0501078 del 14.10.2024 la Società dichiarava *“ che la società Enel Produzione S.p.A. è esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto appartenente alla categoria esente ai sensi dell’art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comprensiva di tutti i soggetti pubblici di cui all’art. 83, comma 1, del medesimo D.lgs. 159/11. Si segnala inoltre che con la sentenza n. 9695/2022, il Consiglio di Stato, con riferimento a una società del gruppo Enel indirettamente sottoposta al controllo di Enel S.p.A. – quale è anche la scrivente Enel Produzione S.p.A. – ha correttamente affermato che “va considerata come società «comunque controllata dallo Stato» e quindi esclusa, per effetto dell’art. 83 del d.lgs. n.159 del 2011”.*

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **PROVINCIA DI BRINDISI-Area 4 – Ambiente e Mobilità Ambiente, prot. n. 0040551 - Uscita - 07/12/2023**

“OGGETTO: Enel Produzione SpA - Verifica di Assoggettabilità a VIA, comprensivo di Valutazione di Incidenza Ambientale, relativa al progetto di un impianto fotovoltaico denominato “Brindisi Sud” della potenza di 6,199 MWp in DC e 4,988 MW in AC da realizzare all’interno dell’area della Centrale Termoelettrica Enel “Federico II” in località Cerano nel Comune di Brindisi.

Con nota prot. n. 20047 del 01/12/2023, in atti al prot. n. 39832 del 01/12/2023, il proponente in indirizzo chiede a questo Servizio di chiarire se le modifiche prospettate nella medesima nota possano considerarsi sostanziali in riferimento al Provvedimento Dirigenziale n. 108 del 28/10/2020 con il quale questo Servizio ha escluso il progetto di cui in oggetto dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.

Le modifiche apportate al progetto oggetto del summenzionato Provvedimento Dirigenziale n. 108/2020

riguardano la costruzione di una nuova cabina di sezionamento da realizzarsi lungo il medesimo tracciato di cavidotto interrato precedentemente valutato positivamente così come dettagliatamente definite nell'ambito della nuova STMG con codice di rintracciabilità n. 247471257.

Tanto premesso questo Servizio, considerato il carattere non sostanziale delle modifiche apportate al progetto in parola e il non aggravio degli impatti sulle diverse matrici ambientali, ritiene che il Provvedimento Dirigenziale n. 108 del 28/10/2020 continua ad avere efficacia anche rispetto alle modifiche prospettate."

- **D.D. n.108 del 20.10.2020_Provincia di Brindisi Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità Settore Ambiente**

"Dispone di NON assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato "Brindisi Sud" della potenza di 6,199 MWp in DC e 4,988 MW in AC da realizzare all'interno dell'area della Centrale Termoelettrica Enel "Federico II" in località Cerano nel Comune di Brindisi presentato da ENEL PRODUZIONE SPA a condizione che in sede di procedimento per l'acquisizione dell'autorizzazione unica il proponente dia riscontro a quanto richiesto dall'ARPA e dalla Soprintendenza";

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali Ed Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Gestione Opere Pubbliche, nota del 16.11.2023**

"Oggetto: Verifica della completezza documentale degli elaborati espropriativi nell'ambito degli interventi di interesse regionale per i quali viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii. – NOTA CIRCOLARE.

La presente nota circolare persegue la finalità di armonizzare le disposizioni normative che negli anni si sono susseguite in tema di espropriazione per pubblica utilità, e semplificare l'attività amministrativa dei Responsabili del Procedimento delle diverse Strutture regionali che, per le funzioni assegnate, istruiscono la documentazione progettuale prodotta dalle Società proponenti e/o concessionarie, comprendente anche la documentazione necessaria all'avvio delle procedure espropriative."

- **SNAM, prot. n. EAM78175 -DISOR/CBR/SST prot. n.52 del 16/02/2024**

Con riferimento alla Vs. Prot N.0071872/2024 ricevuta in data 08/02/2024 Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **RFI, nota prot. n.1233 del 27.02.2024**

Allegati: 1- Rif. nota prot. nr. 71872/2024 - del 08/02/2024.

2- Nota Parere RFI prot. RFI-DOI.T.BA\A0011\P\2021\0001191 del 26/10/2021.

In riferimento alla nota menzionata in epigrafe (Allegato 1) questa Direzione, per quanto di competenza, esprime parere di massima favorevole condizionato alle prescrizioni trasmesse con nota RFI-DOI.T.BA\A0011\P\2021\0001191 del 26/10/2021 di cui all'allegato 2."

- **Consorzio di Bonifica, nota prot.n.5031 del 23.02.2024**

“In riferimento a Vs. nota prot. n. 71872 del 08.02.2024, ns. prot. n. 4370 del 19.02.2024, esaminati gli atti, si conferma il parere prot. n. 9294 del 28.07.2021 in allegato per rapida consultazione.”

- **Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, nota prot.n.9294 del 28.07.2021**

“Con riferimento alla vs nota prot. 0007679 del 15/07/2021, ns prot. 0008853 del 15/07/2021, con cui è convocata la riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., sulla base degli elaborati progettuali posti in visione sul portale Sistema Puglia nella sezione Autorizzazione Unica, si rileva che le opere di connessione e vettoriamento per l'impianto di cui all'oggetto, interferiscono con i canali “Foggia di Rau”, “Chianche”, ed affluenti, gestiti da questo Consorzio.

Pertanto con la presente, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento richiamato in oggetto, a condizione che, per gli attraversamenti di che trattasi, il soggetto proponente acquisisca, preliminarmente all'esecuzione delle opere, l'autorizzazione prevista dal Regolamento Regionale n° 17/2013 in materia di uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia.

All'istanza, da inoltrare a questo Consorzio, dovranno essere allegate le tavole esecutive degli attraversamenti dei canali di bonifica e la ricevuta del versamento degli oneri istruttori, nonché accettazione delle condizioni e delle prescrizioni di rito da rispettare nella fase esecutiva e di validità dell'autorizzazione da inserire in apposito “Disciplinare” di autorizzazione come previsto dal predetto Regolamento Regionale n° 17/2013.

Tanto si comunica ai fini dei successivi adempimenti da parte di codesto Ente”.

- **Arpa Puglia, nota n.12368 del 26.02.2024**

“Esaminato complessivamente il progetto definitivo depositato sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica, si conferma il parere positivo per il procedimento di cui all'oggetto”.

- **Arpa Puglia, DAP Brindisi, nota prot.n.13767 del 25.02.2022**

“Premesso che:

Arpa Puglia ha trasmesso con nota prot. n° 51645 del 20.07.2021 parere di competenza per la C.d.S. convocata per il giorno 30.07.2021 ;

il proponente ha contro dedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia “0QDFWT4_RISCONTRO PARERE ARPA - Ottobre 2021”;

Arpa Puglia ha trasmesso con nota prot. n° 83425 del 07.12.2021 parere di competenza per la C.d.S. convocata per il giorno 13.12.2021;

il proponente ha contro dedotto ai rilievi posti da parte di questa Agenzia “Riscontro della nota di Arpa Puglia prot. 83425 de/ 07/12/2021 e trasmissione documentazione integrativa”, documentazione acquisita al prot. di Arpa Puglia n°8834 del 07.02.2022; esaminata la documentazione inviata da parte del proponente, si esprime parere di competenza relativamente ai punti 5 e 7 del parere Arpa Puglia prot. n°83425 del 07.12.2021.

Punto 5 parere Arpa Puglia prot. n°83425 del 07.12.2021:Nello “ Studio Preliminare Ambientale” (giugno 2020) “ il proponente ha dichiarato che per quanta riguarda l'impatto cumulative sul suolo e sottosuolo l'IPC (indice di pressione Cumulativa) e “pari a circa 11 che è maggiore del 3 previsto - Tuttavia si precisa che il calcolo per l'impatto cumulative sul suolo, previsto dall'allegato tecnico alla Determinazione del Servizio Ecologia del 6.06.2014 n.162 e così determinate, ha lo scope di valutare la sostenibilità del progetto sotto il profilo dell'impegno di SAU: Superficie Agricola Utilizzata” Esaminate le controdeduzioni, permane criticità. Il valore dell'IPC (indice di pressione Cumulative) dichiarato dal proponente e “pari a circa 11 che è maggiore del 3” di cui alla Determinazione 162/2014. E' applicabile al caso di specie. Per quanta sopra rilevato l'installazione proposta produce un potenziale impatto negative.

Controdeduzioni proponente: “Riscontro della nota di Arpa Puglia prof. 83425 del 07/12/2021 e trasmissione documentazione integrativa”, documentazione acquisita al prot. di Arpa Puglia n°8834 del 07.02.2022;

Parere Arpa Puglia: Il proponente non ha controdedotto a quanto rilevato nel parere Arpa Puglia n°83425 del 07.12.2021. Permane criticità

Punto 7 parere Arpa Puglia prot. n°83425 del 07.12.2021: Matrice “Rumore e “Campi elettromagnetici”. Si

prende atto della documentazione specialistica integrativa prodotta dal proponente per la matrice rumore. In particolare la stessa riporta gli esiti, come richiesto dall'Agenzia, del clima acustico nella fase ante-operam, ma risulta essere carente dei seguenti dati che non risultano essere forniti dal proponente:

Catena di misura utilizzata e relativi certificati di taratura;

Set-up della catena di misura e relativi tempi di misura selezionati; Time histories delle misure effettuate.

In assenza delle suddette informazioni lo scrivente Ufficio nulla può dire circa l'accettabilità del documento presentato e delle conclusioni in esso riportate. Si necessita di integrazione.

Controdeduzioni proponente: Relazione Tecnica "PP Brindisi Sud Centrale termoelettrica Federico II rilievi di rumore ambientale ai sensi de/la Legge 447195 secondo prescrizioni A/A" de/ 20/02/2020"

Parere Arpa Puglia: Esaminata la documentazione integrativa presentata dal proponente, si ritengono superate le criticità segnalate.

Esaminata complessivamente la documentazione messa a disposizione da parte del proponente, permane la criticità di cui al punto 5.

In ultimo si riafferma quanto comunicato nel parere Arpa Puglia prot. n° 83425 del 07.12.2021, e cioè:

"Per quanto richiesto nel Verbale della C.d.S. del 30.07.2021 (pag.6), e cioè: "Atteso che l'intervento ricade nella perimetrazione dell'area SIN di Brindisi e che è stato rilevato il superamento delle CSC ad esito del piano di caratterizzazione attuato, si chiede alla Provincia di Brindisi e ad Arpa Puglia, competenti in materia ambientale, di integrare le valutazioni rese con specifico riferimento a/le procedure di cui agli artt. nn.242 e 152 del D.Lgs n.15212006 e s.m.i. , questa Agenzia ritiene che l'A.C. in area SIN (Ministero della Transizione Ecologica) debba esprimersi definitivamente rispetto a/le procedure di valutazione di cui all'art.242 del D.Lgs. 15212006 e ss.mm.ii"

In riferimento al suddetto parere la società istante ha riscontrato come di seguito riportato:

"In relazione al su scritto parere con riferimento a quanto riportato in merito al valore dell'IPC (indice di pressione cumulativo) la scrivente società osserva che ha già prodotto le proprie controdeduzioni attraverso il modulo parere allegato al verbale della seconda Conferenza di Servizi, ovvero nel documento "Studio di Impatto Ambientale" trasmesso alla Provincia di Brindisi nell'ambito dell'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA e a cui fa riferimento Arpa Puglia nel parere trasmesso in data 07/12/2021 - prot. n. 0083425, la scrivente Società ha riportato quanto segue: "Il calcolo dell'IPC per il sito di progetto in esame è pari a circa 11 che è maggiore del 3 previsto. Tuttavia, si precisa che il calcolo per l'impatto cumulativo sul suolo, previsto dall'allegato tecnico alla Determinazione del Servizio Ecologia del 6/06/2014 n.162 e così determinato, ha lo scopo di valutare la sostenibilità del progetto sotto il profilo dell'impegno di SAU: Superficie Agricola Utilizzata. Pertanto, nel caso specifico, poiché il progetto non impiegherà suolo agricolo ma suolo industriale, finalizzato all'impiego per la produzione di energia, si ritiene che l'impatto cumulativo sul suolo del progetto in esame si possa ritenere sostenibile". A maggior chiarimento del fatto che l'IPC sia applicabile solo nel caso in cui i terreni siano ad uso agricolo si precisa che la Determinazione del Servizio Ecologia n.162/2014 al punto "V-Tema Impatti cumulativi su suolo e sottosuolo" definisce il valore dell'IPC come elemento necessario per valutare la possibilità di includere impianti fotovoltaici su terreni dotati di rendite agricole, la determinazione riporta in effetti quanto segue: "Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 32-E-2009 definiscono i criteri per l'inclusione delle rendite derivanti dalla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici nel reddito agrario, stabilendo che oltre la soglia/franchigia di 200 kW di potenza installata, ad ogni 10 kW ulteriori debba corrispondere 1 ha di terreno coltivato, il che equivale ad un rapporto di copertura stimabile intorno al 2-3%. Pertanto, un'indicazione di sostenibilità sotto il profilo dell'impegno della SAU consiste nel verificare che l'IPC sia non superiore a 3"; premesso che Arpa Puglia con comunicazione del 19/09/2020 prot. 0023488 ha inoltrato alla Provincia di Brindisi nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità VIA parere analogo a quello di cui al punto 5 del parere trasmesso alla regione Puglia nell'ambito del Procedimento di AU in data 07/12/2021 - prot. n. 0083425, si mette in evidenza che la Provincia di Brindisi non ha ritenuto ostativo il detto parere ai fini del rilascio del parere di esclusione da VIA e pertanto è da ritenersi che la Provincia di Brindisi ha considerato non applicabile il limite dell'IPC di cui alla Determinazione del Servizio Ecologia nel caso in cui le aree interessate dalla realizzazione di un impianto fotovoltaico abbiano destinazione industriale".

- **Acquedotto Pugliese, nota prot.n.12195 del 19.02.2024**

“Con riferimento alla nota prot. Regione Puglia N. 0071872/2024 del 08.02.2024, acquisita in atti AQP al prot. n.10189/2024; consultati gli elaborati tecnici riportati nel link di riferimento; al fine di esprimere il parere di massima relativo ad eventuali interferenze dei lavori in argomento con le opere acquedottistiche esistenti, si comunica che le aree interessate dagli interventi previsti in progetto, individuate in Catasto al F. 171 , p.IIa 53 del Comune di Brindisi, non interferiscono con alcuna opera acquedottistica del Servizio Idrico Integrato. Premesso quanto sopra, questa Società, per quanto di propria competenza, esprime il proprio <nulla-osta= alla realizzazione delle opere di che trattasi.”

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica DIPARTIMENTO ENERGIA Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, nota prot.n. 0105406 del 07-06-2024**

“Oggetto: Interventi soggetti all’art. 120 del R.D. 1775/1933. VERIFICA DI INTERFERENZA CON ATTIVITA’ MINERARIE

L’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone, tra l’altro, quanto segue:

Le condutture elettriche che debbono attraversare [omissis] miniere [omissis] non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l’interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità.

Nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di autorizzazioni all’esecuzione di opere soggette ai disposti dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di competenza di codeste Amministrazioni, risulta necessario, ai fini dell’eventuale coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, accertare preliminarmente che il progetto interferisca con attività minerarie di competenza dell’Ufficio stesso (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi).

Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio della Regione Siciliana e delle predette Regioni, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell’autorità competente, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all’indirizzo:

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all’indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.

2. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.

3. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ubicato in mare.

4. Il progetto interferisce con l’area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari. In assenza di interferenze con titoli minerari (Caso 1.), il progettista rilascia una “dichiarazione di non interferenza” (utilizzando la modulistica riportata nel sito), che equivale a pronuncia positiva da parte dell’Autorità mineraria, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (Caso 2.), ma in assenza di impianti minerari nell’area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della “dichiarazione di non

interferenza” da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l’impegno a modificare l’ubicazione degli impianti, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (Caso 1. e Caso 2.), che consentono l’assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall’articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l’effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato. Negli altri casi (Caso 3. e Caso 4.) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l’effettivo coinvolgimento.

Richiamando l’attenzione sull’estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l’eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l’obbligo di coinvolgimento di quest’Ufficio è stato già assolto.”

In riferimento al suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- con nota prot. ENEL-PRO-/22/01/2021-0001071, acquisita al prot.n.711 di pari data, la Società istante trasmetteva all’UNMIG-MASE l’asseverazione inerente alle possibili interferenze con le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e le attività di stoccaggio del gas naturale.

Rilevato che:

- Come previsto dalla dall’Ufficio Territoriale U.N.M.I.G. la procedura di verifica “[...]assolve gli obblighi di coinvolgimento [...]” dell’Ufficio Territoriale su menzionato.

Si ritiene superato quanto segnalato dal MASE – Sez. U.N.M.I.G.

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI E L’ Operatività territoriale Ufficio Operativo territoriale per l’area territoriale Sud, prot. n.U.0066465.19-09- 2024**

“In riscontro alla vostra nota con prot. 445462 del 16/09/2024, acquisita al prot. ANSFISA n. 65460/24, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l’opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell’attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell’esercizio”;

Si specifica che qualora per la realizzazione dell’intervento in proposta occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a

questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

Si ritiene infine opportuno precisare che in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

- tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF);
- strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA). Disponibili ad ogni chiarimento e/o informazione integrativa eventualmente richiesta, si ringrazia per la gentile collaborazione."

- **Marina Militare – Comando marittimo Sud Taranto, nota pec prot.n.25002 del 26.07.2021**

"Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto indicato in argomento, come da documentazione tecnico/planimetrica visionata tramite il link indicato nella nota in riferimento c)".

- **Il Ministero dello Sviluppo Economico – Divisione III Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise, con nota prot.n. U.0120138.02-08- 2021**

"Si precisa che, essendo i cavi in MT cavi cordati ad elica ai sensi dell'art. 95, comma 2) bis, del d.lgs. 259/2003 per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2), lettera a), realizzati in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.

In merito a questo parere Enel Produzione, come da regolamento MISE ha assunto degli obblighi riportati nei seguenti documenti allegati dichiarazione allegata alla comunicazione ENEL-PRO-30/08/2021-001308".

- **Regione Puglia – Ufficio per le Espropriazioni, con nota prot.n. 13958 del 20.09.2021**

"ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza, relativamente al procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità' dell'opera".

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria nota prot. AOO_108/ PROT - 17/09/2021-0015964**

"In riferimento al procedimento di AU per la realizzazione dell'impianto in oggetto, si comunica nel comune di Brindisi non ci sono aree del Demanio Armentizio, pertanto si rappresenta che l'impianto in oggetto non genera impatti su aree tratturali.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta, stante la mancanza di interferenza con aree del Demanio Armentizio"

- **Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio**

Osservatorio Abusivismo E Usi Civici, nota prot. AOO_079-24/08/2021/10053

“Si fa riferimento alla nota prot. n. A0159/7679 del 15.07.2021, acquisita al prot. n. AOO 079/8766 del 20.07.2021, relativa al procedimento indicato in oggetto.

Preliminarmente si rappresenta che, con riguardo ai procedimenti autorizzativi di cui all’oggetto, come già più volte evidenziato, afferisce alla competenza del Servizio scrivente il rilascio dell’attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all’art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98.

Poiché, i terreni coinvolti dall’intervento, secondo quanto riportato nella suddetta nota, appaiono interessare il comune di Brindisi, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Brindisi non risultano terreni gravati da Uso Civico.

Si evidenzia, altresì, che con nota prot. n. AOO 079/2000 del 22.02.2021 questo Servizio ha comunicato l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dell’elenco (trasmesso anche in allegato alla predetta nota) aggiornato a dicembre 2020 dei Comuni, ripartiti per aree (ex) provinciali, con territorio non gravato da usi civici, tra i quali risulta anche Brindisi. Pertanto, per l’ennesima volta, ai fini della semplificazione dell’attività amministrativa, si invita a tener conto della predetta nota prot. n. AOO 079/2000 del 22.02.2021”.

- **Comune di Brindisi, Sezione Urbanistica, nota prot.n.13231 del 10.12.2021**

“Si prende atto con la presente della richiesta di individuazione e quantificazione delle misure compensative formulate con la nota in oggetto, riferite alla realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato “Brindisi Sud Fotovoltaico” di potenza nominale pari a 6,199 MWe in località Cerano.

In merito all’importo stimato pari ad Euro 130.000 oltre IVA e verificata la vigente programmazione degli interventi pubblici di cui al Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022 , Si accetta la proposta del corrispettivo economico , proponendo il recupero edilizio della Masseria Villanova destinata , nell’ambito del Programma della Grande Foresta Orientale , a centro visite del Parco Regionale Saline-Punta della Contessa , info-point e centro di monitoraggio dello stesso programma di forestazione territoriale.

Quanto sopra con riserva di eventuale e ulteriore implementazione della misura in parola all’esito della rendicontazione della percentuale economica applicata, parametrata ai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia prodotta annualmente per ciascun MW installato e per l’intera durata dell’impianto” In alternativa ed in via subordinata potranno essere valutate proposte di interventi di forestazione su aree di proprietà comunale nell’ambito dello stesso Programma della Grande Foresta Orientale avviato con deliberazione G.C.n.51 del 14/02/2020”.

- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot.n. 782|18-01-2022**

“Con riferimento alla nota richiamata in epigrafe, si comunica quanto segue.

Ai fini della formulazione del parere di competenza, si invita codesta Società a comunicare alla scrivente i dati catastali delle aree interessate dal progetto e/o dal piano di esproprio.

Si specifica altresì che, nel caso in cui dette opere dovessero interessare beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato, si rimanda all’ente gestore le eventuali richieste di autorizzazioni e/o nulla osta”.

Con riferimento al suddetto parere si rappresenta che con nota del 19.01.2022 n.980, la Società istante trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

- **Regione Puglia Sezione Risorse Idriche Nota Prot.N. AOO_075/Prot/15601 27.12.2021**

“In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link: <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/AutorizzazioneUnica>, si precisa quanto di seguito.

L'intervento prevede la costruzione di una centrale di produzione di energia elettrica mediante campi fotovoltaici, per una potenza elettrica complessiva di picco pari a 6,199 MWp.

L'energia elettrica producibile sarà di circa 10,875 GWh annui, tenendo conto di un valore medio annuo dell'insolazione, come previsto dalle norme UNI di riferimento, e verrà ceduta alla rete elettrica MT di e-distribuzione (20 kV).

L'area proposta per la costruzione del parco è di circa 10,70 ettari e si trova a circa 10,5 km a sud est rispetto all'abitato di Brindisi, la superficie è suddivisa in 7,49 ettari la porzione A e 3,21 ettari la porzione B. L'accesso all'impianto è garantito dalla viabilità comunale.

L'area complessivamente interessata dalle opere, è catastalmente individuate al Foglio di mappa n. 171 del Comune di Brindisi e insiste sull'Acquifero carsico del Salento, e ricade in zone caratterizzate dal vincolo d'uso cosiddetto di "Contaminazione Salina" come indicato nel Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento è stato adottato con DGC n°1333 del 16/07/2019.

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM8 dell'elaborato G – Programma delle Misure ed art. 53 delle NTA dell'aggiornamento adottato con DGR n° 1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea.

Inoltre, l'area di intervento destinata ad accogliere l'impianto è interessata da Zone Vulnerabili a Nitrati (ZVN), secondo le individuazioni della D.G.R. n°389 del 19/03/2020 che modifica la DGR n.955 del 29.05.2019, in cui il vigente Piano di Tutela delle Acque prevede l'adozione di misure di tutela secondo il Piano d'Azione Nitrati.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non confliggono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente agli aspetti di competenza, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di versamenti accidentali;
2. nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016."

• **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, nota prot. AOO_13/12/2021 0080904**

"Vista la relazione tecnico-agronomica asseverata a firma del Dr. Agr. Stefano Convertini acquisita agli atti di questo Servizio in data 13/12/2021 prot. n. 80621; Rilevato che dalla consultazione della stessa è emerso che l'ubicazione dell'impianto dei pannelli fotovoltaici insiste all'interno di "un'area industriale" del Comune di Brindisi (Fg. 171 p.la 53) ad eccezione della cabina di sezionamento che verrà realizzata su un terreno agricolo (Fg. 166 p.la 2) che allo stato è seminativo e privo di colture sottoposte a tutela o protezione;

Tenuto conto, pertanto, che la quasi totalità dell'area interessata dal progetto non è agricola (ad eccezione della sopra menzionata porzione di terreno a seminativo destinata alla realizzazione della cabina di sezionamento); Preso atto di tanto il Servizio Territoriale Agricoltura TA-BR, per quanto di propria competenza, rileva ad oggi l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione dell'impianto".

• **Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per Le Province Di Brindisi E Lecce, Prot. MIC|MIC_SABAP-BR- LE|29/03/2022|0005333-P|**

".....Con riferimento agli aspetti paesaggistici, alla luce di quanto evidenziato nella presente istruttoria e del contributo della Sezione Paesaggio della Regione Puglia di cui alla nota prot. 11699 del 07/12/2021, valevole come Relazione illustrativa ai fini del co. 7 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del quale si prende

atto, con il quale è stata resa proposta di provvedimento favorevole per l'intervento in oggetto, questa Soprintendenza esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146, co. 8 del D. lgs. 42/2004 per l'intervento in esame, condividendo le valutazioni e le prescrizioni rese dalla Sezione Paesaggio. In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, considerato che l'esito della valutazione preliminare degli aspetti archeologici ha avuto un esito nullo per l'area direttamente interessata dall'impianto, considerato altresì che la valutazione relativa al potenziale impatto diretto con il patrimonio archeologico per l'area interessata dal cavidotto di collegamento ha espresso un rischio alto nei pressi di Masseria Trullo, medio per i tratti in prossimità di anomalie o segnalazioni bibliografiche e indeterminabile sul restante tracciato, esprime parere favorevole, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i lavori di scavo delle trincee per i cavidotti di collegamento dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo sin dalle fasi della cantierizzazione e fino alla completa messa in luce del piano di posa delle condotte seguendo le seguenti indicazioni prescrittive: al fine di non vanificare le attività di sorveglianza, si utilizzerà un escavatore a benna liscia; lo scavo manuale sarà riservato alle attività di ripulitura della superficie rocciosa e/o del piano di posa, funzionali alla verifica della presenza di tracce antropiche, oltre che naturalmente alle operazioni di pulizia, scavo, recupero di testimonianze di interesse archeologico eventualmente intercettate nel corso dei lavori.
2. In caso di ritrovamenti sarà cura dell'Ufficio scrivente valutare la necessità di approfondimenti dell'indagine archeologica e dettare le eventuali prescrizioni, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza e alla conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.
3. L'esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata esperienza, ai sensi dell'art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e del Titolo II Capo I del D.M. 154/2017, D.M. 244/2019.
4. Gli archeologi incaricati, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori in tutti i settori dell'intervento, che opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente, avranno cura di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la documentazione cartacea, grafica e fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio.
5. Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.
6. La data di inizio dei lavori, i nominativi degli archeologi incaricati e un cronoprogramma attendibile dei diversi interventi dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo, in modo da consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi e indicare le modalità di controllo adeguate.

• **L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot.n.22449 del 23.08.2022**

“...Alla luce di quanto complessivamente esposto, questa Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di propria competenza, ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla realizzazione del sotto impianto denominato Area B, si esegua, in fase di progettazione esecutiva, un approfondimento della Relazione Idraulica (0QDFWT4_RelazioneIdraulica_01.pdf) verificando analiticamente, mediante uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, che la nuova installazione risulti esterna rispetto alle aree allagabili con tempo di ritorno di 200 anni e quindi in condizioni di sicurezza idraulica a norma dell'art. 36 delle NTA (lo studio anzidetto non dovrà essere trasmesso a questa Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito specifiche); qualora l'analisi condotta evidenziasse un'interferenza degli interventi con le aree di allagamento a 200 anni, si dovrà evidentemente procedere ad una rimodulazione del layout del sotto impianto in questione;
- si garantiscano condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- si assicuri la durabilità delle opere, prevedendone un'adeguata protezione da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;

- *relativamente all'impiego della tecnica no-dig in corrispondenza delle interferenze con i reticoli idrografici, il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere di attraversamento eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *le attività e gli interventi siano tali da non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio; - si adottino le cautele e le precauzioni finalizzate a non incrementare la pericolosità idraulica, né localmente, né nei territori a valle o a monte;*
- *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- *sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente.*

Si precisa che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere ovvero in fase di esercizio dell'impianto. Sarà compito del Responsabile del rilascio del titolo abilitativo inserire le predette prescrizioni all'interno del dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

• **La Regione Puglia – Sezione Tutela E Valorizzazione Del Paesaggio, D.D.n.65 del 5.04.2022**

“di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, in accordo con il parere espresso dalla competente Soprintendenza con nota n.5333 del 29.03.2022, allegata l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. e dell’art.90 delle N.T.A. del P.P.T.R. “per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato “Brindisi Sud Fotovoltaico” di potenza nominale pari a 6,199 MW, sito nel territorio comunale di Brindisi all’interno della Centrale Termoelettrica Enel Federico II, località “Cerano-Tuturano” ed opere ed infrastrutture connesse, fg 71 p.IIIa 153”, in quanto il progetto non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela del P.P.T.R.

• **Terna S.P.A. nota prot.n. 33848 del 20.04.2022**

“Con riferimento alla Vs. comunicazione di trasmissione Verbale Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01/03/2022 (ns. prot. TERNA/A20220020485 del 09.03.2022), Vi comunichiamo che, in base alla normativa vigente, le richieste di connessione, formulate dal soggetto richiedente, sono presentate: - a Terna per gli impianti di potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA; - all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale per gli impianti di potenza di connessione inferiore a 10 MVA.

Per quanto sopra, con riferimento all'impianto in oggetto, potrete rivolgerVi per competenza alla Società e-distribuzione. Facciamo inoltre presente che non avendo visibilità sulla STMG rilasciata dalla Società edistribuzione sarebbe opportuno verificare che in tale STMG non siano previsti eventuali potenziamenti sulle linee RTN. Se così non fosse e cioè se fossero presenti opere sulla RTN allora rappresentiamo la necessità di ottenere opportunamente benestare di Terna su qualsiasi progetto che prevede opere RTN, appunto per garantire la verifica di rispondenza ai requisiti delle opere di Rete di cui al Codice di Rete e conseguente rilascio del parere tecnico che dovrà essere acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi di cui al D.lgs. 387/03. Infine, Vi ricordiamo che le aree destinate all'installazione dell'impianto non dovranno interessare le fasce di servitù degli elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), tenendo conto che: - tali fasce sono destinate a consentire l'ispezione e la manutenzione delle linee, e quindi il transito e la sosta dei nostri mezzi; tali attività non dovranno essere impedito o rese più difficoltose o gravose dalla realizzazione ed esercizio dei

nuovi impianti nella predetta fascia; - i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale. Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito”.

- **Ministero della Transizione Ecologica- direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, prot: m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0039846.29-03-2022**

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, con nota prot. 2010 del 08/03/2022, acquisita dal MiTE al protocollo n. 29622 del 08/03/2022, codesta Amministrazione ha trasmesso copia del verbale della Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 1/03/2022 in modalità sincrona e ha convocato per il 28 marzo p.v., al fine dell'acquisizione dei pareri/determinazione delle Amministrazioni e degli Enti potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di AU, una riunione della Conferenza di Servizi, in forma semplificata e asincrona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Al riguardo, si informa che ENEL Produzione S.p.A., con nota protocollo n. 2906 del 22/02/2022, acquisita dal MiTE in pari data con protocollo n. 22222, ha trasmesso istanza, secondo i contenuti di cui al decreto direttoriale n. 46 del 30/3/2021, di avvio del procedimento di valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D.lgs. 152/06.

Con nota protocollo n. 23348 del 02/03/2022, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza, la scrivente ha chiesto agli Enti di fornire, per i profili di propria competenza e congiuntamente per gli aspetti ambientali (ISPRA e ARPA) e per gli aspetti igienico – sanitari (ISS, INAIL e ASL), un formale parere istruttorio sulla documentazione presentata dalla Società. Atteso che ad oggi non sono pervenuti i pareri richiesti con la citata nota protocollo n. 23348 del 02/03/2022, ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza si chiede un aggiornamento della seduta della Conferenza di Servizi sincrona che consenta l'espletamento dell'iter istruttorio.

In alternativa, valuti codesta Regione se subordinare il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla seguente condizione:

- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita la valutazione della scrivente Divisione all'istanza, ai sensi dell'art. 242 ter del D.lgs. 152/06, presentata dalla Società con nota prot. n. 2906 del 22/02/2022, acquisita dal MiTE in pari data con protocollo n. 22222.

- **Comando Scuole A.M._3^ Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio Sezione Coordinamento del Territorio con comunicazione prot. M_D ABA001 REG2022 0015974 30-03-2022**

“Parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico specificato in oggetto.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx”.

- **Comando Militare Esercito Puglia - SM-Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari, M_D AC9641C REG2022 0008058 16-03-2022**

“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:

- ESAMINATA l'istanza della REGIONE PUGLIA;
- VISTI i pareri favorevoli del Comando Forze Operative Sud di Napoli e del 15° Reparto Infrastrutture di Bari;

- *TENUTO CONTO* che l'impianto in argomento, benché ricada nel territorio di un comune costiero militarmente importante di cui all'art. 333 comma 8 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

- **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Puglia, CDG.ST BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0132239.02-03-2022**

In riscontro alla nota di cui in oggetto con la quale la Società richiedente ha trasmesso la documentazione al fine di ottenere l'autorizzazione per realizzare, nel territorio del Comune di Tukuranò (BR), un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, questa Struttura Territoriale, preliminarmente, comunica che esprimerà il parere limitatamente al tratto di strada statale e alle relative pertinenze di proprietà ANAS. Dall'esame delle tavole progettuali trasmesse, risulta che l'area oggetto di intervento è quella al km 8+500 della SS. 613 ed interessa l'attraversamento trasversale dell'asse principale della predetta statale nonché le relative aree di svincolo.

Si precisa preliminarmente che le determinazioni qui espresse non rappresentano parere risolutivo e immutabile e che il parere definitivo verrà espresso solo previa acquisizione degli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio, su base catastale, in cui saranno recepite e rappresentate integralmente le prescrizioni di seguito stabilite.

Pertanto, salvo il parere e i diritti di terzi e di qualsivoglia Ente o Amministrazione, si rilascia parere tecnico favorevole di massima subordinato al recepimento delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni specifiche all'attraversamento:

- *prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti ai sotto servizi preesistenti nel tratto di strada, dovrà essere effettuata accurata indagine GEORADAR, previa istanza di nulla-osta per l'installazione della segnaletica verticale per la deviazione dei flussi di traffico.*
- *al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali esistenti, gli attraversamenti su viabilità e sulle pertinenze gestite da Anas, dovranno essere eseguite lungo la scarpata ed esclusivamente tramite perforazione orizzontale (no-dig), e il tubo di protezione dovrà essere idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;*
- *l'estradosso del tubo di protezione, per l'intero tratto di attraversamento, dovrà essere posato ad una profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a servizio delle strada;*
- *ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S., l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire mediante pozzetti collocati fuori dalla fascia di pertinenza stradale e comunque, tutti i manufatti relativi agli attraversamenti, al fine precipuo di garantire la sicurezza per la circolazione stradale, dovranno essere realizzati, rispetto al confine stradale, ad una distanza non inferiore alla profondità del manufatto ed in ogni caso non inferiore a ml. 3.00;*

Prescrizioni generali:

- *il gestore e/o proprietario dell'impianto sarà l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza alla costruzione, manutenzione ed uso dell'opera da realizzare, restando l'ANAS S.p.A. e tutto il suo personale sollevati da qualsivoglia responsabilità.*

Si ribadisce, infine, che il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.

- **L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC, con nota acquisita dalla Provincia di Taranto Protocollo n. 79053 del 23/07/2015**

“comunica che “dal 16/02/2015 sul sito istituzionale dell'ENAC (www.enac.gov.it), alla sezione ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, ai sensi dell'art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione”

Con riferimento al suddetto parere si rileva quanto di seguito:

la società Enel Produzione S.p.A, con nota prot. ENEL-PRO-28/01/2021-00001481, acquisita al prot.n.981 del 29.01.2021, ha trasmesso la ricevuta di avvenuta attivazione della procedura descritta nel Protocollo Tecnico dell'Ente “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”.

- **Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica, nota prot.n.16376 del 5.10.2022**

“... Per quanto di competenza e per quanto sopra esposto, si ritiene di poter rilasciare il proprio parere favorevole agli attraversamenti in oggetto ai soli fini idraulici e fatti salvi i diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni.

- *Attraversamento 1- Affluente Foggia di Rau (ID 69 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si prescrive un franco di sicurezza di metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato.*

- *Attraversamento 2- Affluente Foggia di Rau (ID 69 Consorzio Bonifica Arneo): poiché allo stato attuale la strada provinciale su cui sarà posata la linea interrata in MT taglia il reticolo idrografico senza un tombino di attraversamento, risultandone così interrotta la continuità idraulica, e l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio ovvero la realizzazione di un tombino, si prescrive l'attraversamento con TOC e con una profondità di 2 metri tra il piano di campagna e la generatrice superiore del cavidotto interrato.*

- *Attraversamento 3- Affluente Canale Chianche (ID 56 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio e non deve compromettere la stabilità delle opere sovrastanti, si prescrive un franco di sicurezza di metri 2 tra il piano di fondazione del tombino stradale e la generatrice superiore del cavidotto interrato.*

- *Attraversamento 4- Affluente Canale Chianche (ID 56 Consorzio Bonifica Arneo): poiché l'attraversamento deve essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica e/o mitigazione del rischio, si prescrive un franco di sicurezza di metri 3 tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore del cavidotto interrato.*

Dovranno essere inoltre adottati tutti gli accorgimenti necessari affinché non venga creato neppure temporaneamente un ostacolo al regolare deflusso delle acque ed una alterazione alla morfologia preesistente dei luoghi. Come previsto anche dal Consorzio di Bonifica di Arneo con propria nota prot. 0009294 del 28/07/2021 con cui rilascia il proprio parere favorevole a condizione della presentazione della richiesta di autorizzazione agli attraversamenti con invio degli elaborati esecutivi e degli altri documenti previsti dal Regolamento regionale n.17/2013, gli elaborati esecutivi modificati in base alle prescrizioni di questa Autorità

Idraulica e degli altri Enti intervenuti, tra cui l'Autorità di Bacino, dovrà essere trasmessa contestualmente anche a questa Autorità Idraulica come assolvimento delle prescrizioni imposte, a cui seguirà definitivo parere idraulico ai sensi dell'articolo 7 c.1 lettera a) del citato regolamento regionale per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione da parte del competente Consorzio di Bonifica di Arneo e sottoscrizione del Disciplinare. Al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa la documentazione progettuale as-built, con apposita dichiarazione di professionista abilitato in merito alla rispondenza delle opere eseguite a quanto autorizzato".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- la Regione Puglia, Servizio Opere Pubbliche, con nota acquisita al prot. Prot.N.0075092del 12/02/2024, con nota circolare trasmette la verifica della completezza documentale degli elaborati espropriativi nell'ambito degli interventi di interesse regionale per i quali viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.;
- questa Sezione con la nota n. 0218784 del 07/05/2024 invitava il Servizio di cui al punto precedente, a voler visionare il progetto, in ragione delle modifiche progettuali presentate dalla società proponente successivamente al parere favorevole già espresso con nota prot.n. 13958 del 20.09.2021, precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
- questa Sezione precedente provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. n. 0275359 del 06/06/2024, la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la ditta catastale, con nota acquisita al prot.n. 0299349 del 17/06/2024, riscontrava la nota prot.n. 0275359 del 06/06/2024 della scrivente, comunicando che "*prendiamo atto delle iniziative in corso, a tal proposito si prega di voler aggiornare il piano particellare di esproprio, inquanto il sottoscritto ha acquistato ulteriori superfici ricadenti precisamente nell'aria al Fg.171 e Fg.16"*;
- la scrivente Sezione, con nota prot.n. 0355546 del 12/07/2024, trasmetteva alla proponente e al Servizio regionale competente, le osservazioni della ditta catastale di cui alla nota prot.n. 0299349 del 17/06/2024;
- la proponente, con nota prot. n. ENEL-PRO-08/08/2024-0013211 acquisita al prot.n. 0404933 dell'08/08/2024, riscontrava la nota di questa Sezione prot.n. 0355546 del 12/07/2024, comunicando che "*all'interno del piano particellare di esproprio del progetto di cui in oggetto, non risultano ulteriori immobili di proprietà della stessa. Pertanto, si richiede a codesta spettabile Sezione di procedere con la chiusura del relativo procedimento autorizzativo"*.

CONSIDERATO INOLTRE CHE Enel produzione S.p.A., con nota acquisita agli atti dell'ufficio al n. 0478660 del 2.10.2024, trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", firmato digitalmente su supporto ottico e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.
- evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010, vista anche la LR 28/2022;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;

- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, dell'attestazione di assenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà secondo la quale *" la società Enel Produzione S.p.A. è esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto appartenente alla categoria esente ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comprensiva di tutti i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del medesimo D.lgs. 159/11. Si segnala inoltre che con la sentenza n. 9695/2022, il Consiglio di Stato, con riferimento a una società del gruppo Enel indirettamente sottoposta al controllo di Enel S.p.A. – quale è anche la scrivente Enel Produzione S.p.A. – ha correttamente affermato che "va considerata come società «comunque controllata dallo Stato» e quindi esclusa, per effetto dell'art. 83 del d.lgs. n.159 del 2011".:*
- Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 *"Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"*, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che la Società deve presentare almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le *"Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale"*;

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
 - preso atto che con nota prot. n. n. 044546 del 16.09.2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
 - in data 16.10.2024 è stato sottoscritto, dal rappresentante legale della Enel produzione S.p.A. l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901;
 - questa Sezione Transizione Energetica -con nota 0510579/2024 del 18.10.2024, trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, in corso di registrazione;

- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito la nota al prot.n.0501078 del 14.10.2024 con la quale la Società dichiarava " *che la società Enel Produzione S.p.A. è esente dalla presentazione della documentazione antimafia in quanto appartenente alle categorie esenti ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, comprensiva di tutti i soggetti pubblici di cui all'art. 83, comma 1, del medesimo D.lgs. 159/11. Si segnala inoltre che con la sentenza n. 9695/2022, il Consiglio di Stato, con riferimento a una società del gruppo Enel indirettamente sottoposta al controllo di Enel S.p.A. – quale è anche la scrivente Enel Produzione S.p.A. – ha correttamente affermato che "va considerata come società «comunque controllata dallo Stato» e quindi esclusa, per effetto dell'art. 83 del d.lgs. n.159 del 2011".*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato " *Brindisi Sud Fotovoltaico*" di potenza nominale pari a **6,199 MWe**, sito nel territorio comunale di Brindisi (BR) all'interno della Centrale Termoelettrica ENEL Federico II, località "Cerano - Tutturano";
- una cabina di consegna MT collegata in antenna da cabina primaria CP MT/AT "Brindisi San Paolo";
- un cavo in alluminio con sezione 3x185 mmq posato in cavidotto interrato della lunghezza complessiva di circa 10,3 km per la connessione in antenna della cabina di consegna alla cabina primaria CP MT/AT "San Paolo CP" di e- distribuzione e per la richiusura tra la cabina di consegna e la linea MT "Castagna";
- due cabine di sezionamento.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

| Valutazione di impatto di genere (prima valutazione) |
|---|
| <p>Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.</p> <p>L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):</p> <p> diretto</p> <p> indiretto</p> <p>X neutro</p> <p> non rilevato</p> |

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato ex lege su istanza di parte;

Il funzionario amministrativo

Dott. Simeone Lacalendola

L'E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

"Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali"

Ing. Valentina Benedetto

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1:

“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.

- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0–Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *“D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati.*

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Provincia di Brindisi, con Determinazione Dirigenziale n.108 del 28/10/2020, ha determinato il non assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale del progetto relativo all’impianto fotovoltaico in oggetto, in conformità con le previsioni normative vigenti;
- la Provincia di Brindisi, con nota prot.n. 0040551 del 07/12/2023, aveva comunicato che *“considerato il carattere non sostanziale delle modifiche apportate al progetto in parola e il non aggravio degli impatti sulle diverse matrici ambientali, ritiene che il Provvedimento Dirigenziale n. 108 del 28/10/2020 continua ad avere efficacia anche rispetto alle modifiche prospettate”*;
- La Regione Puglia – Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con D.D.n.65 del 5.04.2022 trasmessa con nota acquisita al prot.n.3459 del 26.04.2022, ha rilasciato **“l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR;**
- i termini di validità della Determinazione Dirigenziale n.65 del 5.04.2022, con la quale la stessa Sezione ha rilasciato l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art 146 del D.Lgs n.42/2004e dellart.90 delle N.T.A. del PPTR, sono da intendersi fatti salvi ed impregiudicati, alla luce dell’assenza di ulteriori rilievi nel corso dei successivi lavori conferenziali.
- con comunicazione, prot. n. 0445462 del 16.09.2024, questa Sezione comunicava, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica**

ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, ivi incluse le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui **sono dovute misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese. Sul punto si rileva che, come richiamato negli atti istruttori e, in particolare, con nota al prot.n. 13231 del 10.12.2021 il Comune di Brindisi ha riferito che: *In merito all'importo stimato pari ad Euro 130.000 oltre IVA e verificata la vigente programmazione degli interventi pubblici di cui al Piano Triennale delle OO.PP. 2020/2022 , Si accetta la proposta del corrispettivo economico , proponendo il recupero edilizio della Masseria Villanova destinata , nell'ambito del Programma della Grande Foresta Orientale , a centro visite del Parco Regionale Saline-Punta della Contessa , info-point e centro di monitoraggio dello stesso programma di forestazione territoriale.*

Quanto sopra con riserva di eventuale e ulteriore implementazione della misura in parola all'esito della rendicontazione della percentuale economica applicata, parametrata ai proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta annualmente per ciascun MW installato e per l'intera durata dell'impianto” In alternativa ed in via subordinata potranno essere valutate proposte di interventi di forestazione su aree di proprietà comunale nell'ambito dello stesso Programma della Grande Foresta Orientale avviato con deliberazione G.C.n.51 del 14/02/2020” e si rendeva disponibile a formalizzare l'impegno a fornire tali misure di compensazione nell'ambito di idonea convenzione”.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing Francesco Corvace, è stata individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Enel Produzione S.p.A.** in data 16.10.2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- ai sensi dell'art.9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la **Enel Produzione S.p.A** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022.

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 0445462 del 16.09.2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **Enel Produzione S.p.A.** (Cod. Fisc. e P. Iva 05617841001) con sede legale in Roma (RM) Viale Regina Margherita n. 125, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e sm.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica denominato "*Brindisi Sud Fotovoltaico*" di potenza nominale pari a **6,199 MWe**, sito nel territorio comunale di Brindisi (BR) all'interno della Centrale Termoelettrica ENEL Federico II, località "Cerano - Tutturano";
- una cabina di consegna MT collegata in antenna da cabina primaria CP MT/AT "Brindisi San Paolo";
- un cavo in alluminio con sezione 3x185 mmq posato in cavidotto interrato della lunghezza complessiva di circa 10,3 km per la connessione in antenna della cabina di consegna alla cabina primaria CP MT/AT "San Paolo CP" di e- distribuzione e per la richiusura tra la cabina di consegna e la linea MT "Castagna";
- due cabine di sezionamento.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Enel Produzione S.p.A.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio laddove si renda necessario in relazione alle sole opere di connessione alla rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 0445462-2024 del 16.09.2024

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;

- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

Il collaudo finale dei lavori deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 48 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Provincia di Brindisi;
- al Comune di Brindisi;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia- Sezione Autorizzazioni Ambientali e Sezione Tutela del Paesaggio
- al Dipartimento Bilancio Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche e Servizio Autorità Idraulica;
- al Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia Sezione Risorse Idriche;
- Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI E L'Operatività territoriale Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud;
- Al Ministero della Cultura- soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
- Alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- All' Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale Puglia;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, all'attenzione del CT VIA e alla CT PNRR/ PNIEC;
- ad ARPA Puglia, DAP Brindisi;
- ad ANAS S.p.A.;
- a RFI S.p.A.;
- al Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo;
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.;
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- alla **Enel Produzione S.p.A.** in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto procedure amministrative e Contenzioso
Simeone Lacalendola

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace